



Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA n. 10 del 05 Giugno 2026

OGGETTO: Contingibile e urgente ex art. 54 comma 4 D.Lgs 267/2000 per messa in sicurezza e interdizione area demaniale marittima occupata abusivamente a seguito dei danni causati dal ciclone “Harry” del gennaio 2026. Pericolo per l'incolumità pubblica.-

IL SINDACO

Premesso che a seguito degli eventi meteorologici estremi connessi al ciclone “Harry”, verificatisi nel mese di gennaio 2026 nell'area demaniale marittima sita in Locri, lo stabilimento balneare denominato “Lido Baraonda” riportato dall'attuale Piano Comunale di Spiaggia con la sigla (12-C), individuato al foglio di mappa 25 p.la n° 201, è stato interessato da forte mareggiata;

Vista la C.d.m. n° 14/2019 rilasciata da questo Ente gestore in data 12/11/2019 prot. n°27593 con scadenza il 16/10/2025, intestata alla ditta denominata “Baraonda S.a.s.” di Chianese S.r.l. Società Unipersonale & C., P. iva – 03044870800, con sede legale a Locri (RC) in via Cesare Battisti n. 8, rappresentata dal Sig. Chianese Carlo nato a Reggio Calabria il 04/01/1973, relativa ad uno stabilimento balneare denominato Lido Baraonda riportato dall'attuale Piano Comunale di Spiaggia con la sigla (12-C), individuato al foglio di mappa 25 p.la n° 201;

Considerato che:

- il Lido Baraonda risulta essere ad oggi totalmente montato e che con verbale di sopralluogo, recante Protocollo (U) n.0017749/2026 del 30-05-2026, la Polizia Locale ha accertato la presenza di una struttura adibita a lido balneare che a seguito del ciclone Harry la stessa struttura ha subito gravi danni strutturali.
- dallo stesso sopralluogo è emerso che *“il lido si trova in uno stato di abbandono con pali di sostegno divelti, pedane crollate, ombrelloni fissi e strutture in legno/metallo instabili, vetri rotti e parti metalliche sporgenti, con pericolo imminente di crollo e ferimento per bagnanti, passanti e minori che frequentano la spiaggia”*.



Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- la stagione balneare è prossima e l'area è già frequentata dai cittadini, con rischio concreto per l'incolumità pubblica.

RITENUTO pertanto necessario adottare i necessari provvedimenti di messa in sicurezza dell'immobile a salvaguardia e tutela dell'incolumità delle persone e cose;

RITENUTA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini così come previsto dall'art. 54 c.2 del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 6 c. 4 della L. n. 25/2008;

RITENUTO, altresì, di poter omettere, ai sensi dell'articolo 21-octies della Legge n. 241/90, la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il contenuto del presente provvedimento non potrebbe essere in alcun modo modificato da memorie scritte o documenti eventualmente presentati nell'ambito del procedimento stesso;

CONSIDERATO che sussistono evidenti ragioni di celerità dell'intervento che giustificano la omessa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

VISTO l'articolo 54, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "T.U.E.L.";

VISTO il Testo Unico per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

VISTA legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- Art. 54 comma 4 D.Lgs 267/2000;
- Art. 1161 e 1164 Cod. Navigazione;
- Art. 823 c.c. demanio;
- D.Lgs 42/2004.



Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINA

- Alla società “Baraonda SAS” di Chianese S.r.l. Società Unipersonale & C. con sede legale a Locri (RC) in via Cesare Battisti n.8;
- Al sig. CARLO Chianese nato a Reggio Calabria il 04.01.1973 e residente a Locri (RC) alla via Cesare Battisti n. 8;
- Al sig. SCHIRRIPA Giuseppe nato a Locri (RC) il 25/02/1971 ivi residente in via Francesco Febbraio n. 18;

di provvedere con estrema urgenza all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Eseguire ad horas dalla data di notifica della presente, all'attuazione di ogni intervento necessario alla messa in sicurezza definitiva dell'area demaniale marittima riportata dall'attuale Piano Comunale di Spiaggia con la sigla (12-C), individuato al foglio di mappa 25 p.lla n° 201, adottando gli opportuni provvedimenti tecnici e quant'altro necessario a tutela della sicurezza, sanità ed igiene pubblica;
- Il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità.

AVVERTE

- che con la presente ordinanza viene, altresì, stabilito che, qualora i destinatari del provvedimento, non diano attuazione all'ordinanza entro il termine stabilito, le opere necessarie di messa in sicurezza verranno effettuate dal Comune, senza ulteriore comunicazione, ponendo a carico degli stessi ogni spesa inerente e susseguente all'intervento;
- che ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose, dovuti all'inosservanza del presente atto, è a totale carico dei responsabili sopra citati;
- che in caso di inottemperanza alla presente i responsabili saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti e puniti dagli articoli 650 e 677 del Codice Penale.



Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- Alla società “Baraonda SAS” di Chianese S.r.l. Società Unipersonale & C. con sede legale a Locri (RC) in via Cesare Battisti n.8;
- Al sig. CARLO Chianese nato a Reggio Calabria il 04.01.1973 e residente a Locri (RC) alla via Cesare Battisti n. 8;
- Al sig. SCHIRRIPA Giuseppe nato a Locri (RC) il 25/02/1971 ivi residente in via Francesco Febbraio n. 18;
- Alla Capitaneria di Porto – Sezione distaccata di Siderno;
- Al Comando di Polizia Locale incaricato dell’osservanza del presente provvedimento unitamente all’Ufficio Demanio Marittimo;

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune e notificata per il tramite del Comando di Polizia Municipale.

È dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

COMUNICA

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso entro gg. 60 dalla notifica al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, 05.06.2026



Il Sindaco

Dott. Giuseppe FONTANA